

Allegato alla deliberazione  
G.C. n. 02/2000 del 21.02.2000

# ***COMUNE DI PARODI LIGURE***

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## **REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI**

PARODI LIGURE  
ANNO 2000

## **CAPO I: PRINCIPI GENERALI**

### **ARTICOLO 1. OGGETTO.**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare del Comune in materia della disciplina delle entrate proprie tributarie, disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione e l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218.
2. Per accertamento con adesione si intende l'atto unilaterale di imposizione, caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile operata dall'ufficio accertante.

### **ARTICOLO 2. SCOPO.**

1. Scopo del Regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo delle entrate proprie tributarie del Comune.

## **CAPO II: AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO.**

### **ARTICOLO 3. SOGGETTI INTERESSATI.**

1. Possono avvalersi dell'istituto tutti i soggetti rientranti nella nozione del diritto tributario di "contribuente", e precisamente dei contribuenti delle entrate tributarie proprie comunali, in particolare i seguenti soggetti:
  - a) le persone fisiche;
  - b) le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
  - c) le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 87 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

### **ARTICOLO 4. OGGETTO DELL'ISTITUTO E PERIODI D'IMPOSTA.**

1. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'istituto le entrate proprie tributarie comunali, in particolare, al momento:
  - a) imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
  - b) imposta comunale sugli immobili;
  - c) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - d) imposta per l'esercizio di imprese, arti professioni, relativamente alle annualità 1997 e precedenti;
  - e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
  - f) canone di depurazione e diritto di fognatura relativamente alle annualità 1998 e precedenti;
  - g) tasse su concessioni comunali, relativamente alle annualità 1997 e precedenti;
  - h) altre ed eventuali entrate tributarie, anche istituende.
2. Può essere definito con l'istituto dell'accertamento con adesione qualsiasi periodo di imposta, salva la decadenza intervenuta dell'azione accertativa.

### **ARTICOLO 5. GLI ATTI CONCORDABILI.**

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione non è applicabile quando si tratti di atti di mera liquidazione dei tributi, e della connessa irrogazione di sanzioni, conseguente all'attività di

controllo formale delle dichiarazioni, ovvero ad omessi o ritardati versamenti di somme sulla base delle dichiarazioni o denunce, presentate dal contribuente.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede del contraddittorio, per aderire all'accertamento con adesione, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi - benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.
5. Per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si siano rivelati illegittimi o infondati, gli uffici devono provvedere secondo le regole giuridiche dell'istituto dell'autotutela.

### **CAPO III. NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE.**

#### **ARTICOLO 6. GLI UFFICI COMPETENTI.**

1. È competente a definire il procedimento l'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

#### **ARTICOLO 6-BIS. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

1. Il responsabile del procedimento è individuato nel soggetto responsabile del relativo tributo, ai sensi della normativa vigente, e secondo la disciplina organizzativa del Comune.
2. È fatta salva la possibilità, ad opera del responsabile del tributo, di assegnare la responsabilità di procedimento ad altro funzionario delegato.

#### **ARTICOLO 7. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DELL'UFFICIO.**

1. Quando sussistono le condizioni per emettere un avviso di accertamento, l'ufficio può esperire preventivamente la procedura di accertamento con adesione disciplinata dal presente regolamento.
2. Ai sensi del comma precedente, si precisa che l'istituto non è obbligatorio, essendo demandata alla valutazione dell'ufficio, secondo le propria esigenza organizzativa e la propria capacità d'intervento, anche al momento, dell'opzione di avviare il procedimento per iniziativa d'ufficio.
3. L'ufficio invia al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:
  - a) la fattispecie tributaria oggetto di accertamento;
  - b) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - c) gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento, in possesso dell'ufficio;
  - d) l'informativa al contribuente sulla possibilità di procedere alla definizione del procedimento di accertamento con adesione, relativamente al periodo di imposta cui si riferisce l'avviso di accertamento stesso;
  - e) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento con adesione;
  - f) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
4. La mancata risposta del contribuente non è sanzionabile; in tale caso l'ufficio valuta la possibilità di reiterare l'invio, anche più volte, salva in ogni caso l'esigenza di rispettare il principio dell'economicità dell'azione amministrativa.
5. Le richieste di differimento dei termini di presentazione, avanzate dal contribuente, sono valutate dall'ufficio secondo le proprie esigenze organizzative.

6. In caso di più contribuenti coobbligati, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
7. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
8. Le richieste di chiarimento, gli inviti ad esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e/o notizie di carattere specifico, et similia, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti ai sensi delle disposizioni normative di riferimento, non costituiscono invito ai sensi del presente articolo per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
9. La mancata attivazione del procedimento dell'accertamento con adesione da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente, che abbia ricevuto avviso di accertamento, la possibilità di agire di propria iniziativa, ai sensi delle disposizioni seguenti, per la proposta di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

#### **ARTICOLO 8. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.
3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nel termine previsto per l'eventuale impugnazione (al momento 60 giorni).
4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento, nel termine previsto, comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
5. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende i termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. I termini riprendono a decorrere dal novantunesimo giorno alla presentazione dell'istanza di definizione.
7. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
8. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione, per il periodo indicato dalla legge.
9. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'impugnazione, da parte di un obbligato, non esclude per gli altri coobbligati, la possibilità di accertamento con adesione.
10. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia all'istanza stessa e i termini sospesi riprendono a decorrere.
11. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
12. Le richieste di differimento dei termini di presentazione, avanzate dal contribuente, sono valutate dall'ufficio secondo le proprie esigenze organizzative.
13. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.
14. Il computo dei termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo si considera soggetto alla sospensione feriale prevista dalla normativa di riferimento (in particolare dalla L. 742/1969).

#### **ARTICOLO 9. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.**

1. Anche prima della notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può chiedere all'ufficio di formulare una proposta di accertamento con adesione.
2. L'istanza, da presentare in carta libera, con le modalità di cui all'articolo precedente, non può essere inoltrata prima che siano concluse le attività ispettive.

#### **ARTICOLO 10. IL CONTRADDITTORIO.**

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.
2. Il contribuente può essere rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale.
3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, se ne opererà menzione nel verbale di cui al comma 1, e copia della procura, in bollo, sarà acquisita agli atti del procedimento.

#### **ARTICOLO 11. LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.**

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:
  - a) con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, quest'ultima eventualmente anche con richiamo per relationem alla documentazione in possesso dell'ufficio, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
  - b) con la sottoscrizione dell'atto da parte del contribuente ovvero del suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo, o del suo delegato.

### **CAPO IV: ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE**

#### **ARTICOLO 12. IL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, ai sensi degli articoli che precedono, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, se dovuta ai sensi del successivo articolo 14, e con le modalità ivi previste.
2. In caso di mancato pagamento, entro il termine di cui al comma precedente, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti.
3. In tale ipotesi, se l'invito a comparire è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria in questo contenuta.

#### **ARTICOLO 13. LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE.**

1. Il versamento deve essere eseguito mediante pagamento dell'intera somma dovuta, ovvero, mediante pagamento rateale, come stabilito nelle disposizioni seguenti.

#### **ARTICOLO 14. LA RATEIZZAZIONE DELL'IMPORTO.**

1. La rateazione è ammessa qualora l'importo dovuto a seguito dell'accertamento con adesione sia superiore a Lit. 1.000.000 EURO 516,45.

2. Il numero delle rate può variare fino ad un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo, quando la somma complessivamente dovuta sia superiore a Lit. 1.000.000 EURO 516,45.
3. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.
4. E' richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentato di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata, quando l'importo complessivamente dovuto è superiore a Lit. 5.000.000 EURO 2.582,28.
5. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato, comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo calcolo degli interessi dovuti.
7. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.
8. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.
9. Gli interessi calcolati su base Giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

#### **ARTICOLO 15. LA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUENTE.**

1. Entro 10 giorni dal versamento, il contribuente deve far pervenire, presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione, la quietanza o l'attestazione di pagamento.
2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, contestualmente alla presentazione dell'attestazione di versamento, deve essere consegnata la documentazione, relativa alla garanzia, intestata al Comune.
3. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinata al contribuente stesso.

#### **Capo V**

#### **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

#### **ARTICOLO 16. GLI EFFETTI DELL'ADESIONE.**

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.
2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.
3. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né nel contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.
5. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento, eventualmente notificato.
6. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.
7. L'accertamento definito con adesione:
  - a) non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;

- b) non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e all'art. 18 del presente regolamento;
- c) non rileva ai fini extratributari;
- d) comporta la riduzione delle sanzioni, con esclusione di quelle non ammesse alla definizione agevolata di cui al D.Lgs. 472/97;
- e) esclude la punibilità dei reati tributari nei limiti di cui al D.Lgs.218/97.

#### **ARTICOLO 17. LE SANZIONI APPLICABILI.**

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto nei casi un cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.
2. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

#### **CAPO VI: AMBITI PARTICOLARI**

##### **ARTICOLO 18. L'ESERCIZIO DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ ACCERTATIVA.**

1. Non è escluso l'accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dagli articoli 16, comma 2 e 3, e 19 del presente Regolamento.

##### **ARTICOLO 19. I CONTROLLI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI.**

1. Qualora, successivamente all'accertamento, le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici competenti procedono all'accertamento e alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti (già notificati, nonché, rispettivamente, irrogare le conseguenti sanzioni o revocare gli atti sanzionatori già emessi).

#### **Capo VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### **ARTICOLO 20. DECORRENZA E VALIDITÀ.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma della vigente normativa comunale, dando atto che trova in ogni caso applicazione all'anno 2000 ai sensi della L. 488/99.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

##### **ARTICOLO 21. NORME TRANSITORIE.**

1. L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

##### **ARTICOLO 22. AVVERTENZE.**

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la dicitura di cui all'Allegato A.
2. Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.

## ALLEGATO "A"

Formula da apporre in calce agli avvisi di accertamento successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, ai sensi dell'art. 22 comma 1:

.....  
"Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, in ossequio al D.Lgs. n. 218/97, all'art. 50 della legge 449/97, ed al Regolamento approvato con delibera di C.C. n. .... del ....., può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio.

L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione."



# INDICE

## CAPO I: PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1. OGGETTO.

ARTICOLO 2. SCOPO.

## CAPO II: AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO.

ARTICOLO 3. SOGGETTI INTERESSATI.

ARTICOLO 4. OGGETTO DELL'ISTITUTO E PERIODI D'IMPOSTA.

ARTICOLO 5. GLI ATTI CONCORDABILI.

## CAPO III. NORME PROCEDURALI PER LA DEFINIZIONE.

ARTICOLO 6. GLI UFFICI COMPETENTI.

ARTICOLO 6-BIS. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

ARTICOLO 7. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DELL'UFFICIO.

ARTICOLO 8. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE SUCCESSIVAMENTE ALLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 9. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE PRIMA DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.

ARTICOLO 10. IL CONTRADDITTORIO.

ARTICOLO 11. LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

## CAPO IV: ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE

ARTICOLO 12. IL PERFEZIONAMENTO DELL'ADESIONE.

ARTICOLO 13. LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE.

ARTICOLO 14. LA RATEIZZAZIONE DELL'IMPORTO.

ARTICOLO 15. LA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUENTE.

## CAPO V EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ARTICOLO 16. GLI EFFETTI DELL'ADESIONE.

ARTICOLO 17. LE SANZIONI APPLICABILI.

## CAPO VI: AMBITI PARTICOLARI

ARTICOLO 18. L'ESERCIZIO DELL'ULTERIORE ATTIVITÀ ACCERTATIVA.

ARTICOLO 19. I CONTROLLI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI.

## Capo VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 20. DECORRENZA E VALIDITÀ.

ARTICOLO 21. NORME TRANSITORIE.

ARTICOLO 22. AVVERTENZE.

ALLEGATO "A"